



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e IIS "V. Ragusa e Otama Kiyohara - F. Parlatore" per la Promozione dell'Alternanza Scuola-Lavoro

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, con sede legale in Palermo, Piazza Marina 61, codice fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentato dal Magnifico Rettore, prof. Fabrizio Micari nato a Palermo (PA) il 14/02/1963, codice fiscale MCRFRZ63B14G273P;

E

L'IIS "Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara - Filippo Parlatore" con sede in Palermo (PA) Piazza Generale Euclide Turba n. 71, codice fiscale 80016820823 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Dirigente Scolastica Attinasi Giuseppa nata a Geraci Siculo (PA) il 19/03/1958, codice fiscale TTNGPP58C59D977V

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Su richiesta del IIS "Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara - Filippo Parlatore" (di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica" o "soggetto promotore"), l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO (di seguito indicata anche come "soggetto ospitante") si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso alcune delle sue strutture (di seguito indicate anche come "strutture ospitanti") che verranno indicate nella "proposta formativa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante della convenzione, alcuni studenti di tale Istituzione scolastica in alternanza scuola lavoro (ASL), nel numero massimo indicato in ciascuna "proposta formativa" allegata alla presente che contiene, pertanto:

1. *anagrafica della scuola e della/e struttura/e ospitante/i;*
2. *natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all'interno della/e struttura/e ospitante/i, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra le parti e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi;*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. **individuazione degli studenti** coinvolti nell'attività di alternanza per numero massimo e tipologia d'indirizzo di studi;
4. **sede dell'attività in alternanza;**
5. **periodo di svolgimento del percorso:**
6. **durata del singolo percorso formativo** nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro, non inferiori a quanto indicato nell'articolo 1, comma 33, della legge 107/2015;
7. **identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali** (tutor interno scolastico o formativo e tutor esterno), coinvolti sia nella co-progettazione, sia nella realizzazione delle attività in regime di alternanza, che operano al fine di assicurare all'allievo il raggiungimento degli esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo da allegare alla convenzione;
8. **elenco del materiale** (cancelleria, materiale di consumo, stampe di brochure e materiali informativi, fotocopie, materiale di pulizia, acquisto materie prime per consentire esperienze di alternanza presso strutture ospitanti) di cui l'istituzione scolastica dovrà dotare lo studente in ASL per lo svolgimento del suddetto percorso.

I singoli percorsi di alternanza scuola lavoro ("percorsi formativi personalizzati") saranno concordati successivamente di volta in volta tra l'Istituzione scolastica e le singole strutture ospitanti dell'Università (Dipartimenti, Centri, Unità operative o altre strutture dell'Ateneo), nell'ambito delle disposizioni dalla presente convenzione.

Art. 2. -

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in ASL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in ASL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in ASL inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, da concordare tra Istituzione scolastica e Struttura ospitante, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) sottopone allo studente il patto formativo (**Allegato B**), contenente le prescrizioni elencate all'art. 4 della presente convenzione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- d) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- e) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- f) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- g) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- h) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- i) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture che hanno ospitato le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l) alla fine del percorso di ASL sottopone agli studenti il questionario di valutazione predisposto dal COT e che allo stesso dovrà essere restituito debitamente compilato.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- g) collabora alla stesura della **certificazione finale** dove vengono sintetizzati i risultati finali dell'esperienza di alternanza.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in ASL ogni allievo beneficiario del percorso è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
- f) compilare e sottoscrivere il patto formativo, contenente le prescrizioni sopra elencate .

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 7

1. La presente convenzione ha durata triennale con la possibilità di rinnovo espresso, tramite scambio di corrispondenza. E' fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta con almeno un mese di preavviso, concludendo in ogni caso le attività in itinere.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. E' fatta salva la possibilità, altresì, per il soggetto ospitante, di interrompere immediatamente il singolo progetto formativo qualora lo studente in ASL assuma comportamenti impropri o violi gli obblighi assunti nel patto formativo dallo stesso sottoscritto.

Palermo, lì 28 novembre 2019

IIS V. Ragusa e O. Kiyohara - F. Parlatore

Legale rappresentante
Prof. Giuseppa Attinasi

Università degli Studi di Palermo

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari

.....

